R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti Magistrati:

Salvatore Chiazzese Presidente

Giuseppe di Pietro Giudice relatore

Salvatore Grasso Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 232/2026

nel giudizio iscritto al n. 70194 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di De Roberto Cosimo, nato a Palermo il 28.7.1957 ed ivi residente in via Giuseppe Pitrè n. 149, codice fiscale DRBCSM57L28G273Q, contumace;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 24 giugno 2026, il relatore e il P.M., nella persona del sost. proc. gen. Vincenzo Liprino;

ritenuto in

F A T T O

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio De Roberto Cosimo, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del Comune di Palermo, nella misura complessiva di euro 5.650,00, ovvero in subordine di euro 1.750,00, oltre alla rivalutazione monetaria

dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato.

A sostegno della domanda, ha dedotto che il convenuto, come desumibile dall'informativa del Comando Provinciale Carabinieri n. 12632 del 18.8.2020 (doc. 7), avrebbe commesso una serie di anomalie nella gestione delle operazioni dei cimiteri di Palermo, nella qualità di direttore in carica fin dal 5.2.2020, tali da integrare i delitti di corruzione, peculato e induzione indebita a dare o promettere utilità.

Per questi fatti, egli era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari (ord. del GIP di Palermo del 30.9.2020, in atti), poi sostituita con quella interdittiva della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici; successivamente, era stato condannato in primo grado con la sentenza del GUP di Palermo n. 1323/2022, per i delitti di concussione (capi nn. 3 e 4) e peculato d'uso (capo 6), con la connessa estinzione del rapporto di impiego ex art. 32 *quinquies* c.p. e con la conseguente confisca delle utilità percepite in occasione dei reati, fino a concorrenza dell'importo di euro 1.600,00. In appello, la sentenza è stata parzialmente riformata, mediante la riqualificazione dei delitti di cui ai capi nn. 3 e 4 da concussione a corruzione per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, ai sensi dell'art. 319 c.p. (v. dispositivo della Corte d'Appello di Palermo del 19.2.2025, all. 24).

Nel frattempo, il convenuto era stato sospeso dal servizio con privazione della retribuzione (det. dirigenziale n. 9559 del 9.10.2020, confermata con det. dirigenziale n. 10163 del 29.9.2021), per essere poi

licenziato senza preavviso a far data dal 24.3.2023 (provv. n. 7234/2025, all. 25).

Dall'attività investigativa, condotta attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali e l'acquisizione dei tabulati telematici e telefonici, sarebbe emerso che il De Roberto aveva consentito che le operazioni cimiteriali, sia ordinarie che straordinarie, come tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, *et similia*, venissero gestite in un quadro di diffusa illegalità e talora in modo clandestino, in violazione delle norme penali in materia di delitti contro la pubblica amministrazione e la pietà dei defunti, nonché in spregio dei regolamenti cimiteriali vigenti.

Nello specifico, onde reperire nuovi posti nei campi di inumazione, oramai saturi, egli e gli altri indagati avrebbero utilizzato un'area del cimitero, denominata "58 *bis*", come deposito temporaneo delle salme esumate in modo illegittimo, ovverosia senza il rispetto dei termini prescritti dal regolamento e previa manomissione delle casse di zinco, per recuperare spazio; in secondo luogo, avrebbero alterato l'ordine cronologico di sepoltura delle salme, facendo leva sulla necessità per i congiunti di affrontare viaggi aerei il più delle volte fittizi; infine, avrebbero percepito somme di denaro dai familiari dei defunti per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio.

Dalle intercettazioni, acquisite con note prot. n. 2847/2025 e n. 5787/2025, emergerebbe con chiarezza la situazione di assoluto degrado, umano e istituzionale, con cui venivano gestiti i cimiteri.

In particolare:

- nel corso della conversazione delle ore 15:13 del 26.4.2019 (progr. n. 824), intercorsa tra un utente e Ferrante Francesco, impiegato presso l'Ufficio servizi cimiteriali, il primo si lamentava delle pessime condizioni igienico – sanitarie con cui venivano tenute le salme a deposito e della mancata sepoltura di un suo parente, tenuto nella "*autoclave*" cimiteriale, mentre il secondo rispondeva che la situazione era effettivamente grave ma che non dipendeva dal suo Ufficio e che, comunque, essendo il soggetto deceduto a febbraio, sarebbe stato necessario attendere ancora qualche giorno, giacché si era appena iniziato a disporre le inumazioni delle salme delle persone venute a mancare a gennaio; il Ferrante consigliava all'interlocutore di recarsi al cimitero per parlare direttamente con il Direttore;
- subito dopo la chiusura della telefonata, giungeva nell'ufficio del Ferrante tale Ricotta Domenica Rosaria, istruttore amministrativo in servizio presso lo stesso Ufficio; nel corso della conversazione ambientale (progr. n. 824), il primo raccontava alla collega della telefonata appena ricevuta e della circostanza del deposito della salma nella "*autoclave*", "*dove ci passano i motori e le cose*"; le riferiva d'aver suggerito all'utente di parlare con il Direttore ed aggiungeva diversi riferimenti al sistema di alterazione dell'ordine di sepoltura mediante l'uso di biglietti aerei, ovverosia facendo risultare, spesso falsamente, che i parenti avessero urgenza perché dovevano partire. La sig.ra Ricotta confermava di essere a conoscenza del sistema

("*l'altra volta c'era una mia amica che aveva la sua suocera messa a deposito .. ci dissi … fatti il biglietto aereo così la seppellisci subito!*");

il Ferrante rispondeva confermando l'illiceità della gestione ("*ormai, orami là lavorano per i soldi --- ti do 100 euro e fanno le tumulazioni! Così camminano quelli! C'è chi glieli dà e c'è chi non glieli dà e ammagliano*"). Indi, la Ricotta faceva riferimento al ruolo del convenuto, dicendo che questi aveva litigato con il suo vice perché non gli aveva dato i soldi e che "*ci hanno telefonato addirittura da Santa Maria dei Rotoli*" e che "*quando questo arrivò* (…) *ha chiesto … ma qua non c'è niente da guadagnare?*";

- nel corso della conversazione del 18.6.2019 (progr. n. 592), il convenuto De Roberto riferiva a Maggiore Margherita, impiegata amministrativa RE.SE.T, che in una stradella del cimitero c'era "*una cassa di zinco, tutta avvolta, con una puzza incredibile*" e che le persone volevano sporgere denuncia, sicché era necessario rimuoverla subito;
- nel corso della conversazione telefonica dele ore 07:41 del 20.5.2019 (progr. n. 1812), i dipendenti comunali Ferrante Francesco e Mammano Claudio attribuivano specifiche responsabilità al convenuto ed a non meglio identificati lavoratori della società partecipata RE.SE.T., in ordine alla pessima gestione delle operazioni cimiteriali, che aveva alimentato il degrado e la corruzione; in particolare, il Ferrante raccontava che gli indagati avevano chiesto soldi ai parenti per procedere con le inumazioni e che il sistema rischiava di saltare,

coinvolgendo tutti gli impiegati, a seguito di un esposto di "*quello del Movimento Cinque Stelle*"; il Mammano ribatteva che "*hanno la password che si fanno i biglietti con cinque euro*" per alterare l'ordine delle sepolture, che si trattava di biglietti aerei falsi e che poi i parenti versavano alcune centinaia di euro agli impiegati corrotti, tra cui il Billeci e il Direttore; infatti, quest'ultimo si sceglieva gli operai della RE.SE.T. con cui gestire gli affari illeciti, per poi dividersi i soldi "*a fine giornata*";

- nel corso di due conversazioni ambientali del 23.5.2019 (progr. nn. 1926 e 1927), intercorse tra Mammano Claudio, Ferrante Francesco e Fogazza Antonella, tutti impiegati dell'Ufficio servizi cimiteriali, gli interlocutori fanno riferimento ad un episodio occorso al cimitero di Santa Maria dei Rotoli ai danni dei congiunti di una persona deceduta, tale Romeo Umberto; in particolare, la salma era stata tumulata in un loculo provvisorio e, per poterla sistemare definitivamente, i parenti avevano corrisposto a terze persone la somma esorbitante di mille euro. Nel corso del dialogo, i tre impiegati parlavano anche in maniera più chiara della prassi di alcuni dipendenti comunali, in uso ai Rotoli, di far emettere biglietti aerei falsi dalla società Ryanair, attraverso una *password* in loro uso, in maniera tale da alterare l'ordine delle sepolture a fronte dell'illecito pagamento di somme di denaro da parte dei parenti dei defunti, che si prestavano ad assecondare tali richieste pur di scongiurare l'abbandono delle salme dei loro cari per un lungo periodo di

tempo; in questo modo, i dipendenti corrotti avevano la "*campata*", cioè dei guadagni costanti.

A riscontro del quadro indiziario desumibile dalle intercettazioni, gli inquirenti acquisivano presso gli uffici l'autorizzazione all'inumazione della salma di Romeo Umberto e sentivano a sommarie informazioni la vedova Ales Antonina e la figlia Romeo Rita, che confermavano d'aver corrisposto la somma di mille euro all'agenzia di onoranze funebri Murana, citata nelle intercettazioni, d'aver ottenuto la sepoltura del congiunto in un loculo provvisorio grazie al versamento della somma e d'aver guadagnato la precedenza, rispetto alle normali liste di attesa, proprio perché della questione si era interessata la ditta Murana. Peraltro, la ditta in questione non aveva emesso alcuna fattura, ma unicamente un promemoria su carta non intestata e priva di qualsiasi timbro.

In una successiva conversazione ambientale del 30.5.2019 (prog. n. 2256), gli impiegati comunali esprimevano seri timori per il degenerare della situazione e per il conseguente, probabile intervento della magistratura penale.

Nel corso di un altro dialogo (del 15.6.2019, progr. n. 3019), il Mammano esplicitava i propri timori per una possibile convocazione in Procura degli impiegati, a causa dei problemi creati dal Direttore, per l'appunto il convenuto De Roberto; precisava che, per poter seppellire le salme in giacenza al deposito, dopo circa cinque giorni gli impiegati del cimitero facevano risultare il danneggiamento del feretro e/o il cedimento della base della cassa, di per sé peraltro impossibile

con le tecniche costruttive moderne; aggiungeva che, in particolare, grazie a questo *escamotage*, la salma di un soggetto deceduto il 2.6.2019 era stata inumata prima delle altre perché era parente di tale Giovenco. Successivamente (conv delle 10.42 in data 8.6.2019, progr. n. 152), il convenuto De Roberto chiedeva a tale Prestigiacomo Giovanni di dargli conferma del fatto che le dieci salme, inserite in un elenco che gli aveva inviato via *e-mail*, fossero tutte o quasi tutte con i biglietti aerei; a detta del De Roberto, la verifica era urgente perché il lunedì successivo si sarebbe dovuto recare da tale Di Matteo Palo per spiegargli la situazione. Poche ore dopo, il De Roberto chiamava il Di Matteo e gli riferiva che il Prestigiacomo gli aveva girato un'*e-mail*, contenente l'elenco delle inumazioni nei loculi provvisori, che si aggiungeva all'elenco di quelli trasmessi il giorno precedente; nel corso del dialogo, il convenuto chiedeva al Di Matteo per quale ragione fossero state inoltrate tali richieste ed apprendeva, così, che vi era stato un esposto al Sindaco ed all'Assessore; il De Roberto precisava che nel suo ufficio agivano invece in maniera diversa, autorizzando lo scavalco delle liste di attesa solo quando vi erano dei biglietti aerei, o simili.

Nel corso della successiva conversazione telefonica delle 10.16 in data 11.6.2019 (prog. n. 295), il De Roberto e l'assessore al bilancio D'Agostino Roberto discutevano delle salme in deposito al cimitero dei Rotoli. Il giorno successivo (conv. n. 360 del 12.6.2019), la discussione continuava ed emergeva che l'ordine cronologico delle inumazioni non seguiva le regole ufficiali, giacché avveniva sulla base di una

consuetudine a cui il De Roberto si era attenuto, come i suoi predecessori; emergeva, inoltre, che l'Assessore ne era consapevole e che avrebbe voluto smantellare l'intero ufficio.

A riscontro di queste intercettazioni, gli inquirenti acquisivano la nota n. 35Ris. Areg 823007 del 26.2.2019, con la quale il dirigente dell'Ufficio Cimiteri dott. Ania Fernando aveva trasmesso al Segretario Generale del Comune di Palermo, a seguito di un esposto denuncia della sig.ra Sirchia Cristina, un elenco di n. 146 salme tumulate anticipatamente per motivazioni varie, a sua volta acquisito dal De Roberto; veniva sequestrata, altresì, la corrispondenza intercorsa tra Mammano Claudio e Prestigiacomo Giovanni, in ordine alle tumulazioni eseguite anticipatamente previa esibizione dei biglietti aerei da parte dei congiunti dei defunti. Infine, la P.G. acquisiva anche n. 11 pratiche relative alle salme tumulate in anticipo ed ulteriori pratiche afferenti a n. 146 tumulazioni d'urgenza, per ragioni varie.

Si procedeva a sentire a sommarie informazioni i parenti delle persone defunte di cui agli elenchi, che confermavano la falsità delle motivazioni addotte per ottenere l'anticipazione delle operazioni di inumazione.

Nel contempo, nel corso della conversazione delle 10:17 del 29.8.2019 (progr. n. 2898), il De Roberto rivelava *expressis verbis* di essere consapevole della gravità della situazione, in quanto diceva che, qualora l'esistenza delle sepolture temporanee fosse divenuta di dominio pubblico, avrebbero rischiato di essere arrestati tutti.

Alcuni dei seppellitori, d'accordo con i dipendenti comunali e con la

connivenza del De Roberto, erano soliti utilizzare quale deposito temporaneo delle salme illecitamente esumate o estumulate l'area 58 *bis* del cimitero, situata nella parte alta a ridosso del Monte Pellegrino, al fine di poter liberare spazi nei campi cimiteriali di inumazione. Per poter ridurre le dimensioni delle bare da depositare nell'area predetta, ne eliminavano anche la struttura in legno e colpivano l'involucro di zinco con violenti colpi di piccone; in tal modo, riuscivano a stipare all'interno della sepoltura a pozzo il maggior numero di salme possibile.

La circostanza, documentata dai servizi fotografici della P.G., troverebbe riscontro nella conversazione telefonica del 29.8.2019 (progr. n. 289(), nel corso della quale il convenuto De Roberto e Prestigiacomo Giovanni, parlando con un terzo soggetto, facevano riferimento alle difficoltà nel reperimento dei loculi delle varie sepolture a disposizione; il terzo interlocutore suggeriva al De Roberto di servirsi dei loculi della sepoltura 58 *bis*.

Secondo la tesi accusatoria, le intercettazioni avrebbero consentito anche di definire compiutamente alcuni specifici episodi illeciti, che hanno coinvolto il De Roberto.

Nello specifico:

- come da capo d'imputazione n. 3, tale Vitale Rocco sarebbe stato costretto a consegnare al De Roberto la somma di euro 800,00, per far seppellire il suocero Pace Bonaventura; per scavalcare l'ordine delle sepolture, si sarebbe fatto riferimento ai biglietti aerei che i congiunti avrebbero acquistato per l'urgenza di

recarsi fuori dalla Sicilia. Il fatto troverebbe conferma nelle sommarie informazioni testimoniali rese dal Vitale;

- come da capo d'imputazione n. 4, tale Valenza Emanuele sarebbe stato costretto a consegnare al De Roberto la somma di euro 800,00, per ottenere il ricongiungimento dei resti della moglie defunta nella sepoltura gentilizia. Il fatto troverebbe conferma nelle conversazioni telefoniche del 12.7.2019 (progr. n. 1344), del 16.7.2019 (progr. n. 1435), del 18.7.2019 (prog. n. 1547, n. 1548, n. 1549, n. 1562, n. 1570 e n. 1572) e del 19.7.2019 (progr. n. 1578 e n. 1579), intercorse tra il Valenza e il convenuto, oltre che nelle conversazioni progr. n. 1563, n. 1569 e n. 1571 del 18.7.2019, tra il De Roberto e Prestigiacomo Giovanni, e in tutte quelle successive tra quest'ultimo e gli operai (progr. n. 155 e n. 158 del 18.7.2019); infine, troverebbe riscontro nelle sommarie informazioni rese dallo stesso Valenza (verbb. s.i.t. in data 7 e 8 luglio 2020);
- come da capo d'imputazione n. 6, il De Roberto si sarebbe servito di un mezzo del Comune per effettuare il trasloco della figlia. Il fatto troverebbe conferma nelle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra il De Roberto e il dipendente LSU sig. Vaccaro Ignazio, nel corso delle quali il convenuto spiegava di aver bisogno del mezzo Fiat Fiorino del Comune per aiutare la figlia nel trasloco (convv. prog. nn. 1302, 1346, 1352), oltre che nei dialoghi tra lo stesso convenuto e la figlia (progr. n. 1342) e nelle annotazioni della P.G. (all. 294), che effettuava un apposito

servizio di OCP ed accertava che effettivamente al trasloco si era proceduto con il mezzo comunale.

A parere della Procura erariale, il De Roberto avrebbe asservito la pubblica funzione alla propria attività privata di intermediazione nell'attività di sepoltura, chiedendo somme di denaro per accelerare le operazioni cimiteriali, così gestendo un'attività economica parallela e del tutto incompatibile con quella istituzionale, ai sensi degli artt. 60 e segg. del DPR n. 3/1957.

Ne conseguirebbe, alla luce del recente insegnamento delle Sezioni riunite della Corte dei conti (sent. n. 1/2025 Q.M.), che il danno all'amministrazione di appartenenza dovrebbe essere ravvisato nel mancato adempimento dei compiti istituzionali del convenuto e nell'inutile dispersione delle sue energie lavorative e che, in ordine al *quantum*, dovrebbe essere pari all'intero compenso percepito in caso di mancato assolvimento dei compiti d'istituto, ovvero, a fronte di una prestazione lavorativa parziale, all'inutile esborso sopportato dall'amministrazione.

Nel caso di specie, pur non essendone la causa unica, la condotta del De Roberto avrebbe ampiamente contribuito alle gravi disfunzioni nella gestione dei servizi cimiteriali, emerse dagli atti del procedimento penale e confermate da tutta una serie di articoli di stampa, portando ad una riduzione della qualità dei servizi resi dall'amministrazione ai cittadini ed un pregiudizio sistematico alla pietà dei defunti, che troverebbe radice costituzionale nei doveri di solidarietà ex art. 2 Cost. e nella tutela del diritto dei cittadini alla

custodia delle spoglie dei propri cari estinti, di cui all'art. 29 Cost.

Il danno da svolgimento di attività extraistituzionale assolutamente incompatibile dovrebbe essere determinato nel 20% della retribuzione percepita dal convenuto nel 2019, ovverosia in euro 5.500,00, ovvero, in via subordinata, qualora l'attività dovesse essere ritenuta come relativamente incompatibile e dunque illecita per la mancata richiesta delle autorizzazioni, in misura pari ai compensi concretamente percepiti e accertati nel giudizio penale, pari a complessivi euro 1.600,00.

Inoltre, il convenuto dovrebbe rispondere del danno per l'utilizzo illecito del mezzo del Comune nell'effettuazione del trasloco della figlia, che, alla luce delle mancate utilità per l'amministrazione rivenienti dallo sviamento delle risorse materiali e umane (un impiegato comunale per un giorno), dovrebbe essere pari al costo minimo di un trasloco di volume ridotto nella stessa area urbana, ovverosia a complessivi euro 150,00, tenendo conto anche del fatto che il dipendente comunale al seguito del De Roberto avrebbe svolto il servizio di facchinaggio. Il prezzo sarebbe pari a quello del noleggio di un mezzo di trasporto per una giornata, oltre al servizio di facchinaggio.

Il danno complessivo ammonterebbe, pertanto, ad euro 5.650,00, o in subordine ad euro 1.750,00.

La condotta del De Roberto sarebbe chiaramente connotata da dolo, come emergerebbe dal complesso delle intercettazioni telefoniche e ambientali e dalle dichiarazioni delle persone offese.

L'ulteriore voce di danno costituita dal disservizio per l'attività d'indagine, originariamente cointestata in sede di invito a dedurre, è stata invece esclusa dalla stessa Procura erariale, in accoglimento delle deduzioni difensive espletate nella fase preprocessuale.

Il convenuto, benché ritualmente citato presso il procuratore nominato con la memoria difensiva del 15.10.2025, al domicilio digitale eletto (v. PEC del 29.1.2026, in atti), non si è costituito in giudizio.

All'udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha insistito per l'accoglimento della domanda, con ogni statuizione in punto di spese di lite.

Nessuno è comparso per il convenuto.

Chiusa la discussione, il giudizio è passato in decisione.

D I R I T T O

1.La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio De Roberto Cosimo, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del Comune di Palermo, nella misura complessiva di euro 5.650,00, ovvero in subordine di euro 1.750,00, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato.

A sostegno della domanda, ha dedotto che il convenuto avrebbe commesso una serie di anomalie nella gestione delle operazioni dei cimiteri di Palermo, nella qualità di direttore in carica fin dal 5.2.2020, tali da integrare i delitti di corruzione, peculato e induzione indebita a

dare o promettere utilità.

In tal modo, egli avrebbe asservito la pubblica funzione alla propria attività privata di intermediazione nell'attività di sepoltura, chiedendo somme di denaro per accelerare le operazioni cimiteriali, così gestendo un'attività economica parallela e del tutto incompatibile con quella istituzionale, ai sensi degli artt. 60 e segg. del DPR n. 3/1957.

Ne conseguirebbe, alla luce del recente insegnamento delle Sezioni riunite della Corte dei conti (sent. n. 1/2025 Q.M.), che il danno all'amministrazione di appartenenza dovrebbe essere ravvisato nel mancato adempimento dei compiti istituzionali del convenuto e nell'inutile dispersione delle sue energie lavorative e che, in ordine al *quantum*, dovrebbe essere pari all'intero compenso percepito in caso di mancato assolvimento dei compiti d'istituto, ovvero, a fronte di una prestazione lavorativa parziale, all'inutile esborso sopportato dall'amministrazione.

Il danno da svolgimento di attività extraistituzionale assolutamente incompatibile dovrebbe essere determinato nel 20% della retribuzione percepita dal convenuto nel 2019, ovverosia in euro 5.500,00, ovvero, in via subordinata, qualora l'attività dovesse essere ritenuta come relativamente incompatibile e dunque illecita per la mancata richiesta delle autorizzazioni, in misura pari ai compensi concretamente percepiti e accertati nel giudizio penale, pari a complessivi euro 1.600,00.

Come si desume dall'attenta lettura dell'atto di citazione, per il vero, vi è una prospettazione alternativa della *causa petendi*. Infatti, in

citazione si legge quanto segue (pag. 98):

"***b) Sul danno derivante dalla richiesta di danaro per le sepolture*** *La Procura reputa gli argomenti difensivi sull'argomento in discorso inidonei a condurre ad una revisione in melius degli addebiti.*

Ed invero, a prescindere dalla qualificazione giuridica dei fatti, che come noto è riservata al giudice anche al di là della prospettazione attorea (attività economica assolutamente incompatibile vs condotta illecita non qualificabile in termini di attività economica), è innegabile il grave disservizio che il ricorso a criteri preferenziali per la sepoltura subordinati alla dazione di danaro al De Roberto hanno cagionato alla regolare funzionalità del cimitero; disservizio costituito, tra le altre cose, dai tempi lunghissimi, elemento che costituisce fatto notorio in ragione dell'ampio risalto dato quotidianamente al problema dai giornali, in violazione della pietà dei defunti, cui andavano incontro le salme che non procedevano a pagare al convenuto le somme pretese.

La Procura, stanti le difficoltà di quantificazione del danno in discorso, ha fatto ricorso al criterio prudenziale del trattamento economico del convenuto".

La domanda di condanna del convenuto per l'esercizio di attività commerciale, radicalmente incompatibile con il pubblico impiego, è stata dunque proposta in via alternativa rispetto alla prospettazione del danno riveniente dai gravi disservizi verificatisi nel corso degli anni, da riqualificare peraltro non come danno da disservizio, ma come danno da lesione del nesso sinallagmatico.

In altri termini, gli stessi fatti storici danno luogo a due possibili ipotesi di danno, entrambe fatte valere in via alternativa dalla Procura erariale, la prima incentrata sull'esercizio di fatto di un'attività

commerciale incompatibile, la seconda sulla minore qualità degli *output* dell'Amministrazione danneggiata, derivante dallo sviamento delle energie lavorative del dipendente.

La prima domanda presuppone che il convenuto abbia effettivamente esercitato un'attività commerciale parallela rispetto all'Ufficio pubblico ricoperto, ma si tratta di una circostanza da escludere palesemente *ex actis*, avendo egli percepito le varie somme non a titolo di remunerazione per un'attività economica, ma come profitto riveniente dal delitto di corruzione per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio ex art. 319 c.p. (v. dispositivo della Corte d'Appello di Palermo del 19.2.2025, all. 24).

La seconda prospettazione è invece corretta, sicché l'esame nel merito della domanda verrà effettuato secondo queste coordinate ermeneutiche.

La Procura erariale ha proposto un'ulteriore domanda di risarcimento dei danni, derivanti dall'utilizzo illecito del mezzo del Comune nell'effettuazione del trasloco della figlia, per complessivi euro 150,00, che invece non pone alcun problema di qualificazione giuridica.

Il danno complessivo ammonterebbe, pertanto, ad euro 5.650,00, o in subordine ad euro 1.750,00.

2.In via pregiudiziale, dev'essere dichiarata la contumacia del convenuto, che non si è costituito in giudizio benché ritualmente citato, presso il procuratore nominato con la memoria difensiva del 15.10.2025, al domicilio digitale eletto in quella sede (v. PEC del 29.1.2026, in atti).

3.Entrambe le domande attoree sono fondate.

La prima, incentrata in via alternativa sul danno da sviamento delle energie lavorative del dipendente, trova conferma nelle intercettazioni telefoniche e ambientali e nelle attività di riscontro eseguite dalla P.G.

Come si desume dall'informativa del Comando Provinciale Carabinieri n. 12632 del 18.8.2020 (doc. 7), il De Roberto ha ripetutamente consentito che le operazioni cimiteriali, sia ordinarie che straordinarie, come tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, *et similia*, venissero gestite in un quadro di diffusa illegalità e talora in modo clandestino, in violazione delle norme penali in materia di delitti contro la pubblica amministrazione e la pietà dei defunti, nonché in spregio dei regolamenti cimiteriali vigenti.

Nello specifico, onde reperire nuovi posti nei campi di inumazione, oramai saturi, egli e gli altri indagati hanno utilizzato un'area del cimitero, denominata "58 *bis*", come deposito temporaneo delle salme esumate in modo illegittimo, ovverosia senza il rispetto dei termini prescritti dal regolamento e previa manomissione delle casse di zinco, per recuperare spazio. In secondo luogo, hanno alterato l'ordine cronologico di sepoltura delle salme, facendo leva sulla necessità per i congiunti di affrontare viaggi aerei il più delle volte fittizi. Da ultimo, hanno avrebbero percepito somme di denaro dai familiari dei defunti per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio.

Dalle intercettazioni, acquisite con note prot. n. 2847/2025 e n. 5787/2025, emerge con chiarezza la situazione di assoluto degrado, umano e istituzionale, con cui venivano gestiti i cimiteri, alla quale ha

fatto seguito un disservizio socialmente e umanamente dirompente.

In particolare:

- nel corso della conversazione delle ore 15:13 del 26.4.2019 (progr. n. 824), intercorsa tra un utente e Ferrante Francesco, impiegato presso l'Ufficio servizi cimiteriali, il primo si lamentava delle pessime condizioni igienico – sanitarie con cui venivano tenute le salme a deposito e della mancata sepoltura di un suo parente, tenuto nella "*autoclave*" cimiteriale, mentre il secondo rispondeva che la situazione era effettivamente grave ma che non dipendeva dal suo Ufficio e che, comunque, essendo il soggetto deceduto a febbraio, sarebbe stato necessario attendere ancora qualche giorno, giacché si era appena iniziato a disporre le inumazioni delle salme delle persone venute a mancare a gennaio; il Ferrante consigliava all'interlocutore di recarsi al cimitero per parlare direttamente con il Direttore;
- subito dopo la chiusura della telefonata, giungeva nell'ufficio del Ferrante tale Ricotta Domenica Rosaria, istruttore amministrativo in servizio presso lo stesso Ufficio; nel corso della conversazione ambientale (progr. n. 824), il primo raccontava alla collega della telefonata appena ricevuta e della circostanza del deposito della salma nella "*autoclave*", "*dove ci passano i motori e le cose*"; le riferiva d'aver suggerito all'utente di parlare con il Direttore ed aggiungeva diversi riferimenti al sistema di alterazione dell'ordine di sepoltura mediante l'uso di biglietti aerei, ovverosia facendo risultare, spesso falsamente,

che i parenti avessero urgenza perché dovevano partire. La sig.ra Ricotta confermava di essere a conoscenza del sistema ("*l'altra volta c'era una mia amica che aveva la sua suocera messa a deposito .. ci dissi … fatti il biglietto aereo così la seppellisci subito!*"); il Ferrante rispondeva confermando l'illiceità della gestione ("*ormai, orami là lavorano per i soldi --- ti do 100 euro e fanno le tumulazioni! Così camminano quelli! C'è chi glieli dà e c'è chi non glieli dà e ammagliano*"). Indi, la Ricotta faceva riferimento al ruolo del convenuto, dicendo che questi aveva litigato con il suo vice perché non gli aveva dato i soldi e che "*ci hanno telefonato addirittura da Santa Maria dei Rotoli*" e che "*quando questo arrivò* (…) *ha chiesto … ma qua non c'è niente da guadagnare?*";

- nel corso della conversazione del 18.6.2019 (progr. n. 592), il convenuto De Roberto riferiva a Maggiore Margherita, impiegata amministrativa RE.SE.T, che in una stradella del cimitero c'era "*una cassa di zinco, tutta avvolta, con una puzza incredibile*" e che le persone volevano sporgere denuncia, sicché era necessario rimuoverla subito;
- nel corso della conversazione telefonica dele ore 07:41 del 20.5.2019 (progr. n. 1812), i dipendenti comunali Ferrante Francesco e Mammano Claudio attribuivano specifiche responsabilità al convenuto ed a non meglio identificati lavoratori della società partecipata RE.SE.T., in ordine alla pessima gestione delle operazioni cimiteriali, che aveva alimentato il degrado e la corruzione; in particolare, il Ferrante

raccontava che gli indagati avevano chiesto soldi ai parenti per procedere con le inumazioni e che il sistema rischiava di saltare, coinvolgendo tutti gli impiegati, a seguito di un esposto di "*quello del Movimento Cinque Stelle*"; il Mammano ribatteva che "*hanno la password che si fanno i biglietti con cinque euro*" per alterare l'ordine delle sepolture, che si trattava di biglietti aerei falsi e che poi i parenti versavano alcune centinaia di euro agli impiegati corrotti, tra cui il Billeci e il Direttore; infatti, quest'ultimo si sceglieva gli operai della RE.SE.T. con cui gestire gli affari illeciti, per poi dividersi i soldi "*a fine giornata*";

- nel corso di due conversazioni ambientali del 23.5.2019 (progr. nn. 1926 e 1927), intercorse tra Mammano Claudio, Ferrante Francesco e Fogazza Antonella, tutti impiegati dell'Ufficio servizi cimiteriali, gli interlocutori fanno riferimento ad un episodio occorso al cimitero di Santa Maria dei Rotoli ai danni dei congiunti di una persona deceduta, tale Romeo Umberto; in particolare, la salma era stata tumulata in un loculo provvisorio e, per poterla sistemare definitivamente, i parenti avevano corrisposto a terze persone la somma esorbitante di mille euro. Nel corso del dialogo, i tre impiegati parlavano anche in maniera più chiara della prassi di alcuni dipendenti comunali, in uso ai Rotoli, di far emettere biglietti aerei falsi dalla società Ryanair, attraverso una *password* in loro uso, in maniera tale da alterare l'ordine delle sepolture a fronte dell'illecito pagamento di somme di denaro da parte dei parenti dei defunti, che si

prestavano ad assecondare tali richieste pur di scongiurare l'abbandono delle salme dei loro cari per un lungo periodo di tempo; in questo modo, i dipendenti corrotti avevano la "*campata*", cioè dei guadagni costanti.

Nel giudizio di responsabilità amministrativo – contabile, com'è noto, dalle intercettazioni disposte in sede penale, indipendentemente dal vaglio dibattimentale, possono essere desunti certamente (non prove ma) argomenti di prova, ovverosia elementi idonei non a provare di per sé la domanda attorea, ma ad integrare le risultanze di altre prove (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 169/2025).

Nel caso in esame, gli elementi desumibili dalle intercettazioni si saldano perfettamente con le risultanze delle attività investigative di riscontro dell'ipotesi accusatoria.

Infatti, a conferma del quadro indiziario desumibile dalle intercettazioni, gli inquirenti hanno acquisito presso gli uffici l'autorizzazione all'inumazione della salma di Romeo Umberto ed hanno sentito a sommarie informazioni la vedova Ales Antonina e la figlia Romeo Rita, che hanno confermato d'aver corrisposto la somma di mille euro all'agenzia di onoranze funebri Murana, citata nelle intercettazioni, d'aver ottenuto la sepoltura del congiunto in un loculo provvisorio grazie al versamento della somma e d'aver guadagnato la precedenza, rispetto alle normali liste di attesa, proprio perché della questione si era interessata la ditta Murana. Peraltro, la ditta in questione non aveva emesso alcuna fattura, ma unicamente un promemoria su carta non intestata e priva di qualsiasi timbro.

In una successiva conversazione ambientale del 30.5.2019 (prog. n. 2256), gli impiegati comunali esprimevano seri timori per il degenerare della situazione e per il conseguente, probabile intervento della magistratura penale.

Nel corso di un altro dialogo (del 15.6.2019, progr. n. 3019), il Mammano esplicitava i propri timori per una possibile convocazione in Procura degli impiegati, a causa dei problemi creati dal Direttore, per l'appunto il convenuto De Roberto; precisava che, per poter seppellire le salme in giacenza al deposito, dopo circa cinque giorni gli impiegati del cimitero facevano risultare il danneggiamento del feretro e/o il cedimento della base della cassa, di per sé peraltro impossibile con le tecniche costruttive moderne; aggiungeva che, in particolare, grazie a questo *escamotage*, la salma di un soggetto deceduto il 2.6.2019 era stata inumata prima delle altre perché era parente di tale Giovenco.

Successivamente (conv delle 10.42 in data 8.6.2019, progr. n. 152), il convenuto De Roberto chiedeva a tale Prestigiacomo Giovanni di dargli conferma del fatto che le dieci salme, inserite in un elenco che gli aveva inviato via *e-mail*, fossero tutte o quasi tutte con i biglietti aerei; a detta del De Roberto, la verifica era urgente perché il lunedì successivo si sarebbe dovuto recare da tale Di Matteo Palo per spiegargli la situazione. Poche ore dopo, il De Roberto chiamava il Di Matteo e gli riferiva che il Prestigiacomo gli aveva girato un'*e-mail*, contenente l'elenco delle inumazioni nei loculi provvisori, che si aggiungeva all'elenco di quelli trasmessi il giorno precedente; nel corso del dialogo, il convenuto chiedeva al Di Matteo per quale ragione

fossero state inoltrate tali richieste ed apprendeva, così, che vi era stato un esposto al Sindaco ed all'Assessore; il De Roberto precisava che nel suo ufficio agivano invece in maniera diversa, autorizzando lo scavalco delle liste di attesa solo quando vi erano dei biglietti aerei, o simili.

Nel corso della successiva conversazione telefonica delle 10.16 in data 11.6.2019 (prog. n. 295), il De Roberto e l'assessore al bilancio D'Agostino Roberto discutevano delle salme in deposito al cimitero dei Rotoli. Il giorno successivo (conv. n. 360 del 12.6.2019), la discussione continuava ed emergeva che l'ordine cronologico delle inumazioni non seguiva le regole ufficiali, giacché avveniva sulla base di una consuetudine a cui il De Roberto si era attenuto, come i suoi predecessori; emergeva, inoltre, che l'Assessore ne era consapevole e che avrebbe voluto smantellare l'intero ufficio.

Anche in questi casi, gli elementi di prova desumibili dalle intercettazioni si saldano perfettamente con le attività di riscontro investigativo.

Infatti, gli inquirenti hanno acquisito la nota n. 35Ris. Areg 823007 del 26.2.2019, con la quale il dirigente dell'Ufficio Cimiteri dott. Ania Fernando aveva trasmesso al Segretario Generale del Comune di Palermo, a seguito di un esposto denuncia della sig.ra Sirchia Cristina, un elenco di n. 146 salme tumulate anticipatamente per motivazioni varie, a sua volta acquisito dal De Roberto; hanno sequestrato, altresì, la corrispondenza intercorsa tra Mammano Claudio e Prestigiacomo Giovanni, in ordine alle tumulazioni eseguite anticipatamente previa

esibizione dei biglietti aerei da parte dei congiunti dei defunti. Infine, la P.G. ha acquisito anche n. 11 pratiche relative alle salme tumulate in anticipo ed ulteriori pratiche afferenti a n. 146 tumulazioni d'urgenza, per ragioni varie ed ha proceduto a sentire a sommarie informazioni i parenti delle persone defunte di cui agli elenchi, che hanno confermato la falsità delle motivazioni addotte per ottenere l'anticipazione delle operazioni di inumazione.

Nel contempo, nel corso della conversazione delle 10:17 del 29.8.2019 (progr. n. 2898), il De Roberto rivelava *expressis verbis* di essere consapevole della gravità della situazione, in quanto diceva che, qualora l'esistenza delle sepolture temporanee fosse divenuta di dominio pubblico, avrebbero rischiato di essere arrestati tutti.

Alcuni dei seppellitori, d'accordo con i dipendenti comunali e con la connivenza del De Roberto, erano soliti utilizzare quale deposito temporaneo delle salme illecitamente esumate o estumulate l'area 58 *bis* del cimitero, situata nella parte alta a ridosso del Monte Pellegrino, al fine di poter liberare spazi nei campi cimiteriali di inumazione. Per poter ridurre le dimensioni delle bare da depositare nell'area predetta, ne eliminavano anche la struttura in legno e colpivano l'involucro di zinco con violenti colpi di piccone; in tal modo, riuscivano a stipare all'interno della sepoltura a pozzo il maggior numero di salme possibile.

La circostanza, documentata dai servizi fotografici della P.G., trova corrispondenza nella conversazione telefonica del 29.8.2019 (progr. n. 289(), nel corso della quale il convenuto De Roberto e Prestigiacomo

Giovanni, parlando con un terzo soggetto, facevano riferimento alle difficoltà nel reperimento dei loculi delle varie sepolture a disposizione; il terzo interlocutore suggeriva al De Roberto di servirsi dei loculi della sepoltura 58 *bis*.

Le indagini hanno consentito, inoltre, di definire compiutamente alcuni specifici episodi illeciti, che hanno coinvolto il De Roberto.

Nello specifico:

- come da capo d'imputazione n. 3, tale Vitale Rocco era stato costretto a consegnare al De Roberto la somma di euro 800,00, per far seppellire il suocero Pace Bonaventura; per scavalcare l'ordine delle sepolture, si era fatto riferimento ai biglietti aerei che i congiunti avevano acquistato per l'urgenza di recarsi fuori dalla Sicilia. Il fatto trova conferma nelle sommarie informazioni testimoniali rese dal Vitale;
- come da capo d'imputazione n. 4, tale Valenza Emanuele era stato costretto a consegnare al De Roberto la somma di euro 800,00, per ottenere il ricongiungimento dei resti della moglie defunta nella sepoltura gentilizia. Il fatto trova conferma nelle conversazioni telefoniche del 12.7.2019 (progr. n. 1344), del 16.7.2019 (progr. n. 1435), del 18.7.2019 (prog. n. 1547, n. 1548, n. 1549, n. 1562, n. 1570 e n. 1572) e del 19.7.2019 (progr. n. 1578 e n. 1579), intercorse tra il Valenza e il convenuto, oltre che nelle conversazioni progr. n. 1563, n. 1569 e n. 1571 del 18.7.2019, tra il De Roberto e Prestigiacomo Giovanni, e in tutte quelle successive tra quest'ultimo e gli operai (progr. n. 155 e n. 158 del

18.7.2019); infine, trova riscontro nelle sommarie informazioni rese dallo stesso Valenza (verbb. s.i.t. in data 7 e 8 luglio 2020).

Alla luce del quadro probatorio emerso dalle intercettazioni e dalle attività investigative di riscontro, non vi è dubbio che il convenuto abbia distratto la maggior parte delle proprie energie lavorative dai propri compiti istituzionali, all'evidente fine di lucrare sul dolore dei parenti dei defunti per ottenere guadagni illeciti.

Si tratta, più correttamente, non del danno da disservizio, ma della figura del danno da lesione del rapporto sinallagmatico, che, nella giurisprudenza costante della Corte dei conti, concerne la distrazione delle energie lavorative del dipendente dai suoi compiti istituzionali per la perpetrazione di attività di carattere illecito di rilievo penale, con la conseguente disutilità della spesa sostenuta dall'Amministrazione per il pagamento delle retribuzioni. Infatti, quando il dipendente agisca non a favore ma in pregiudizio dell'ente pubblico, si verifica un'alterazione del nesso sinallagmatico tra le prestazioni lavorative e la retribuzione, che diventa in tutto o in parte priva di causa (Sez. III Centr. App., sent. n. 479/2017; Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 301/2019).

Nel caso in esame, gran parte delle energie lavorative del dipendente sono state deviate non solo verso la perpetrazione costante, continuata e reiterata di una molteplicità di fatti delittuosi, in un arco temporale notevole, ma anche verso la creazione di un vero e proprio sistema criminale all'interno degli uffici cimiteriali, finalizzato a gestire le sepolture e le estumulazioni sulla base della disponibilità dei parenti a

versare somme di denaro per ottenere in tempi rapidi la sepoltura dignitosa dei loro congiunti defunti.

Il danno dev'essere determinato in via equitativa, nella misura richiesta dalla Procura erariale, ovverosia nel 20% della retribuzione percepita dal convenuto nel 2019 (euro 5.500,00).

Per quanto occorrer possa, non appare ultroneo precisare come questa figura di danno sia diversa dal c.d. "danno da disservizio", che ha ad oggetto il "*costo aggiuntivo sostenuto dall'amministrazione danneggiata per il ripristino della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio*", *necessario qualora le vicende delittuose si rivelino idonee a "disarticolare" i processi organizzativi e di funzionamento della compagine amministrativa di riferimento, distogliendo risorse per il perseguimento dei fini istituzionali e rendendo necessaria la loro concentrazione per sanzionare i dipendenti e ripristinare la regolarità del funzionamento dell'ufficio*" (Sez. II Centr. App., sent. n. 43/2020; in termini analoghi, *ex multis*, Sez. II Centr. App., sent n. 301/2018). E' evidente come, nel caso in esame, i costi aggiuntivi *de quibus* non siano oggetto di alcuna contestazione e deduzione, sicché la condanna dev'essere limitata al danno da lesione del nesso sinallagmatico, nella misura richiesta dalla stessa Procura erariale.

4.Anche la seconda domanda risarcitoria, avente ad oggetto i danni derivanti dall'utilizzo illecito da parte del convenuto del mezzo del Comune nell'effettuazione del trasloco della figlia, è fondata.

Infatti, l'episodio trova conferma nelle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra il De Roberto e il dipendente LSU sig. Vaccaro Ignazio, nel corso delle quali il convenuto spiegava di aver

bisogno del mezzo Fiat Fiorino del Comune per aiutare la figlia nel trasloco (convv. prog. nn. 1302, 1346, 1352), oltre che nei dialoghi tra lo stesso convenuto e la figlia (progr. n. 1342) e nelle annotazioni della P.G. (all. 294), che effettuava un apposito servizio di OCP ed accertava che effettivamente al trasloco si era proceduto con il mezzo comunale.

In ordine al *quantum*, si condivide il criterio di valutazione seguito dalla Procura erariale, di natura sostanzialmente equitativa. Nello specifico, alla luce delle mancate utilità per l'Amministrazione rivenienti dallo sviamento delle risorse materiali e umane (un impiegato comunale per un giorno), l'importo deve essere pari al costo minimo di un trasloco di volume ridotto nella stessa area urbana, ovverosia a complessivi euro 150,00, tenendo conto anche del fatto che il dipendente comunale al seguito del De Roberto aveva svolto il servizio di facchinaggio. Il prezzo è pari, pertanto, a quello del noleggio di un mezzo di trasporto per una giornata, oltre al servizio di facchinaggio.

5.La condotta del De Roberto è chiaramente connotata da dolo, come emerge dal complesso delle intercettazioni telefoniche e ambientali e dalle dichiarazioni delle persone offese, che confermano un'attività illecita sistematica e organizzata, volta ad incidere sull'organizzazione del servizio non per ottenerne una maggiore efficienza, ma per costringere i parenti dei defunti a pagare per ottenere la degna sepoltura dei propri congiunti in tempi ragionevoli.

Deve pertanto ritenersi soddisfatto anche il più rigoroso parametro soggettivo introdotto dalla legge n. 1/2026, giacché l'evento dannoso,

costituito dall'ingiustificato esborso da parte dell'Amministrazione per la retribuzione del convenuto, rientrava chiaramente nella sua consapevolezza e volontà e non costituiva una conseguenza meramente possibile o eventuale. Analogamente, egli non poteva certamente escludere il danno subito dal Comune per l'utilizzo di risorse pubbliche materiali e umane, per l'effettuazione del trasloco della propria figlia.

Ad avviso del Collegio, sussiste, pertanto, l'elemento psicologico del dolo richiesto dall'art. 1 della legge n. 20/1994, nel testo vigente.

6.Nel complesso, sommando le due voci risarcitorie, pari rispettivamente ad euro 5.500,00 e ad euro 150,00, il danno ammonta ad euro 5.650,00.

L'importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dall'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti di De Roberto Cosimo;

ACCOGLIE

la domanda e, per l'effetto, lo condanna al pagamento della somma complessiva di euro 5.650,00 (cinquemila e seicento cinquanta/00) in favore del Comune di Palermo, oltre alla rivalutazione monetaria dall'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo.

Pone a carico del convenuto le spese di giudizio, che liquida, fino al deposito della presente sentenza, in complessivi euro 696,33 (seicento novantasei/33).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 24 giugno 2026.

IL RELATORE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

Salvatore Chiazzese

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 03 settembre 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(*firmato digitalmente)*

Originale sentenza	€ 128,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 13,10
Totale spese	**€ 157,10**

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
firmato digitalmente